



**Ai  
Sindacati Autonomi Bancari  
F.A.B.I.**

***LORO SEDI***

---

PROTOCOLLO: **1405 – MB/ab**

ROMA, LI **17 giugno 2011**

OGGETTO: **Fondo di solidarietà di sostegno al reddito “sezione emergenziale”.**

Nelle more della definitiva approvazione del Regolamento di istituzione del Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, così come modificato dall'intesa fra ABI e OO.SS. Nazionali del Credito del 19 dicembre 2009, che ha istituito la cosiddetta “sezione emergenziale”, Vi comunichiamo che con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011) è stato prorogato il precedente termine del 31 marzo 2011 alla data del 31 dicembre 2011.

Pertanto per tutto l'anno 2011 potrà continuare ad essere attivata la sopraccitata “sezione emergenziale” in tutti quei casi di gravi crisi aziendali in cui non si possano concordare misure alternative meno traumatiche.

Cordiali saluti.

**DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA**

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**25 marzo 2011**

**Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Berlusconi

Il Ministro  
dell'economia e delle finanze  
Tremonti

Allegato

Tabella 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 70, commi 1 e 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.
Articolo 19, comma 1- <i>ter</i> , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga, per tutto l'anno 2011, dell'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell'insieme degli interventi a sostegno dell'occupazione.
Articolo 1- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.

